

ATTO N. 604

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1781 del 25.10.2006)

*“Art. 45 e art. 82 – ultimo comma – della legge regionale di contabilita’
28/02/2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2005 – Modificazioni ed
integrazioni delle leggi regionali 10/02/2006, n. 2 e 10/02/2006, n. 3”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 26.10.2006*

Trasmesso alla I-II-III Commissione Consiliare Permanente il 27.10.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DDL. ARTT. 45 E 82 UC, LR 13/00. MODIFIC. ED INTEG. LL.RR. NN. 2/06 E 3/06. ASSESTAM. BILANCIO PREV. NE E.F. 2006 E REISCRIZ. SOMME STANZIATE A FRONTE DI ENTRATE NON UTILIZZATE ENTRO L'ESERCIZIO 05.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25/10/2006 n. 1781

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore		X
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: DORIA ANNA LISA

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006, n. 3 "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005".

RELAZIONE



1. Premessa

La disciplina dell'assestamento di bilancio, prevista dall'art. 45 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, si articola sui seguenti elementi essenziali:

- a. l'assestamento persegue le finalità di definire i fenomeni contabili dei residui, del saldo finanziario e della giacenza iniziale di cassa. Dati che, in sede di impostazione di bilancio è possibile prevedere solo in termini presuntivi;
- b. l'assestamento non presuppone la necessaria avvenuta approvazione dei conti consuntivi degli esercizi precedenti, ma l'avvenuto accertamento contabile dei dati relativi e l'esatta conoscenza della giacenza iniziale di cassa;
- c. in sede di assestamento devono essere garantiti i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale n. 13/2000 in termini di competenza e di cassa;
- d. con l'assestamento di bilancio è possibile apportare anche variazioni alle previsioni della competenza e della cassa al fine di adeguare alle effettive esigenze della gestione i vari stanziamenti di spesa e di entrata.

L'assestamento, quindi, rappresenta una figura particolare di variazione al bilancio strettamente connesso al contenuto del precedente esercizio con specifici compiti elencati dall'art. 45 della LR 13/2000:

1. aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
2. aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo dell'esercizio precedente;
3. aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso;
4. revisione generale delle poste di bilancio alla luce delle mutate esigenze scaturite dalla gestione.

Con la presente legge, inoltre, viene data attuazione all'art. 82 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 ed in particolare all'ultimo comma che prevede l'obbligo di riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo e per le medesime finalità, le somme stanziata in precedenza a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio. Queste somme, ove non impegnate, vanno riscritte nel bilancio dell'esercizio successivo con l'obbligo di destinare le stesse alle medesime finalità per cui erano state iscritte ed assegnate.

Tale disegno di legge è, comunque, connesso funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto relativo all'esercizio 2005, già approvato dalla Giunta regionale ed all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini di una perfetta concordanza degli elementi di collegamento tra i dati consuntivi dell'esercizio 2005 ed il bilancio 2006 (cassa, residui attivi e passivi).

Al fine, poi, di assicurare continuità e coerenza alla gestione contabile e amministrativa vengono apportate integrazioni e modifiche alle leggi regionali finanziaria e di bilancio 2006.



In sede di assestamento vengono garantiti e rispettati gli obiettivi e gli indirizzi indicati nel Dap 2006 che erano stati così delineati:

- ❖ *invarianza della pressione fiscale regionale;*
- ❖ *stabilizzazione dell'indebitamento a livello del precedente esercizio;*
- ❖ *salvaguardia delle politiche regionali di settore pur in un quadro di crescente stress finanziario della finanza pubblica che "scarica" continuamente su Regioni ed Enti locali oneri ed obblighi ormai divenuti insostenibili;*
- ❖ *rispetto della normativa sull'indebitamento (art. 3, legge 350/2003):* la norma richiamata non rende più finanziabili, con il ricorso al mercato, tutti quegli interventi, già previsti da leggi regionali, destinati alla realizzazione di investimenti a favore di privati (imprese, famiglie, associazioni), nonché buona parte dei cofinanziamenti regionali per i programmi comunitari (in particolare Piano di Sviluppo rurale e Obiettivo 2);
- ❖ *prosecuzione dell'opera di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento e della spesa del personale dell'Ente;*
- ❖ *ricerca dell'equilibrio dei conti del settore sanitario* anche attraverso processi di valorizzazione del patrimonio sanitario dismesso o in via di dismissione;
- ❖ *rispetto delle nuove regole del patto di stabilità interno*, che, con la previsione di un "taglio" del 3,8% degli impegni e dei pagamenti correnti effettuati nel 2004, risultano più restrittive del precedente, pur in presenza di una maggiore flessibilità sulle spese di investimento (+4,8%) vanificata però dall'inclusione nel vincolo di una serie di spese (programmi comunitari di parte corrente, interventi connessi a delibere Cipe e Accordi di programma Quadro) la cui dinamica, dipendente da regole e disposizioni proprie sia della Unione Europea che degli accordi di programma, mal si conciliano con i nuovi limiti.

2. La manovra di bilancio

Il presente disegno di legge, pur mantenendo inalterata la propria configurazione tecnico-giuridica di "aggiustamento" delle iniziali previsioni di bilancio per quanto concerne le poste di collegamento con il precedente esercizio finanziario (residui, giacenza di cassa, risultato di amministrazione), rappresenta anche un momento di analisi e valutazione complessiva delle esigenze emerse nel corso di questi mesi e si inserisce in un contesto normativo nazionale piuttosto complesso che produce riflessi importanti sui bilanci delle Regioni.

2.1 Indebitamento

Continuano a persistere i vincoli per il ricorso all'indebitamento, introdotti dalla legge finanziaria 2004 (art. 3, commi da 14 a 21, legge 24/12/2003, n. 350), che producono un impatto negativo sulla finanza regionale nel senso che non sono più finanziabili, con mutui e/o prestiti, tutti quegli interventi, già previsti da leggi regionali, destinati alla realizzazione di investimenti a favore di soggetti diversi dalla Pubblica amministrazione (imprese, famiglie, associazioni, ecc.). Analogo discorso vale per la quasi totalità dei cofinanziamenti regionali dei programmi comunitari in considerazione del fatto che molte delle tipologie presenti nelle misure dei documenti di programmazione non rientrano nella definizione



spesa di investimento (finanziabile con indebitamento) così come definita dalla nuova normativa.

Le Regioni hanno sempre evidenziato gli effetti distorsivi di tale disposizione normativa che producono un evidente rallentamento della crescita del sistema paese in quanto gli investimenti delle amministrazioni territoriali rivestono una importanza strategica per lo sviluppo dell'economia nazionale. Anche in sede di discussione del Dpef 2007, pertanto, è stata ribadita la richiesta di modifica dell'art. 3 citato al fine di ripristinare la possibilità di ricorrere all'indebitamento almeno per il finanziamento di quegli interventi coerenti con le finalità proposte dall'agenda di Lisbona.

Il livello di indebitamento proposto rispetta dal punto di vista qualitativo le disposizioni sopra richiamate e dal punto di vista quantitativo rientra nei limiti di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, che impone un tetto al ricorso a mutui e/o prestiti nei limiti del 25% delle entrate tributarie regionali.



2.2. Attuazione del federalismo fiscale (e decreto legislativo n. 56/2000)

La finanziaria statale per l'anno 2006 (commi da 319 a 324) dispone l'attuazione dell'accordo stipulato dai Presidenti delle Regioni nella Conferenza Straordinaria di Reggio Calabria del 21 luglio 2005 diretto a superare le difficoltà di applicazione del decreto legislativo 56/2000 in materia di federalismo fiscale. L'attuazione del 56, infatti, è stata bloccata per effetto dell'impugnazione, davanti al Tar del Lazio, del DPCM relativo all'anno 2002. Questo provvedimento, che segnava l'inizio dell'applicazione del meccanismo della c.d. "formula Giarda" (abbandono della spesa storica per il 5%), ha comportato delle conseguenze finanziarie fortemente negative soprattutto per le regioni meridionali (Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo, Lazio). La situazione sarebbe ancora più grave se vista in prospettiva (graduale abbandono del criterio della spesa storica) con il pericolo di una destabilizzazione dei bilanci regionali.

A seguito di ciò, con legge n. 26 del 2005 successivamente rettificata dalla legge n. 80, è stata sospesa l'applicazione del decreto legislativo 56 e del DPCM 2002 fino al 30 settembre 2005. Durante tale periodo il Governo si è impegnato ad elaborare proposte normative di rettifica dei meccanismi, in armonia con i principi contenuti nel titolo V della Costituzione.

Il "blocco" del 56 pone soprattutto un problema di finanziamento della spesa sanitaria, in quanto le relative anticipazioni, in assenza di schemi di DPCM, sono commisurate al vecchio ammontare del Fondo sanitario con pesanti perdite, in termini di cassa, per le Regioni. Allo scopo, pertanto, di restituire stabilità e certezze alla finanza regionale, nonché per sbloccare le erogazioni di competenza regionale tuttora trattenute dallo Stato, le Regioni, nella richiamata Conferenza Straordinaria dei Presidenti del 21 luglio 2005, hanno raggiunto un accordo per una applicazione condivisa del decreto 56/2000 secondo le seguenti linee di indirizzo:

- a. previsione, a decorrere dal 2003 e fino all'attuazione dell'art. 119 della Cost. (prevista a partire dal 2006) – attraverso una modifica legislativa – di una più graduale riduzione della spesa storica (5% nel 2002, 6,5% nel 2003, 8% nel 2004 e 9,5% nel 2005);
- b. salvaguardia di eventuali effetti finanziari insostenibili del meccanismo in modo tale da garantire, comunque, scostamenti negativi dalla spesa storica, a decorrere dall'anno 2003, non superiori, per ogni regione, all'analoga differenza riscontrata nel 2002 incrementata, per ciascun anno, di un importo pari alla suddetta differenza;
- c. ritiro, da parte delle regioni oppositori, dei ricorsi presentati contro il decreto.

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con la normativa richiamata (art. 1, commi da 319 a 324, della legge 266/2005) che recepisce in via legislativa l'accordo di cui sopra, sarà consentito rimuovere gli impedimenti all'erogazione alle regioni di risorse, destinate principalmente al finanziamento della sanità, per un totale di circa 11 miliardi di euro. Tali risorse, una volta conclusa l'istruttoria del tavolo di verifica degli adempimenti regionali, saranno corrisposte secondo un piano graduale definito con Decreto del Ministero dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni. Sullo schema di tale decreto è stata recentemente raggiunta l'intesa.

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 22 giugno 2006, ha espresso l'intesa ai DPCM per l'anno 2003 e 2004 (per l'anno 2002 aveva già espresso l'intesa precedentemente) e avviato un confronto sullo schema di DPCM per l'anno 2005. Sulla base di detti provvedimenti le risultanze vengono riepilogate nella seguente tabella:

Regioni a statuto ordinario	2002	2003	2004	2005
	Schema DPCM scostamenti rispetto alla spesa storica	Schema DPCM scostamenti rispetto alla spesa storica	Schema DPCM scostamenti rispetto alla spesa storica	Schema DPCM scostamenti rispetto alla spesa storica
Piemonte	279,00	2.010,00	-4.646,00	-10.434,00
Lombardia	21.588,00	36.940,00	23.212,00	3.669,00
Veneto	-114,00	-5.250,00	12.290,00	-2.565,00
Liguria	415,00	-660,00	1.128,00	-1.598,00
Emilia Romagna	1.070,00	440,00	4.728,00	-3.742,00
Toscana	-1.536,00	-4.730,00	-3.206,00	-12.476,00
Umbria	-641,00	-1.780,00	-727,00	-923,00
Marche	-637,00	-1.540,00	1.262,00	2.093,00
Lazio	-3.122,00	5.350,00	-4.900,00	23.215,00
Abruzzo	-1.109,00	-3.340,00	-550,00	-1.475,00
Molise	-364,00	-730,00	-423,00	-80,00
Campania	-7.023,00	-11.800,00	-3.936,00	-4.488,00
Puglia	-5.575,00	-8.150,00	-20.089,00	15.570,00
Basilicata	-475,00	-1.580,00	-446,00	-1.169,00
Calabria	-2.857,00	-5.210,00	-3.695,00	-5.592,00
Totale scostamenti	23.352,00	44.740,00	42.620,00	44.547,00
Limite Santa Trada	23.400,00	46.800,00	70.200,00	93.600,00

2.3. Il Patto di stabilità interno per l'anno 2006

Il "Patto di stabilità interno" – che discende dal Patto di Stabilità e Crescita approvato dal Consiglio Europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 - è stato introdotto con l'art. 28 della legge 23/12/98, n. 448 (Legge Finanziaria 1999) e innovato con le successive leggi finanziarie al fine di coinvolgere le Regioni (Province, Comuni) al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica.

Nel corso degli anni si è cercato di porre in essere iniziative tali da far convergere il più possibile le regole del Patto di Stabilità Interno con quelle previste dal Patto di Stabilità e Crescita: questo, infatti, prevede la riduzione progressiva del ricorso all'indebitamento netto. L'indebitamento netto sta ad indicare il peggioramento della situazione patrimoniale di un ente e fornisce informazioni sul disavanzo derivante dalla gestione delle attività dello Stato (al netto delle operazioni creditizie).

L'indebitamento netto, cioè, è costituito dalla differenza fra le entrate finali (somma delle entrate correnti e di quelle in conto capitale, al netto di quelle per il rimborso di anticipazioni e crediti vari) e le uscite finali (somma delle spese correnti e delle spese in conto capitale, al netto delle spese per partecipazioni azionarie e delle concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive e improduttive).



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Patto di Stabilità Interno, invece, almeno fino al 2004, ha escluso le spese di investimento e, fino al 2001, prendeva a riferimento la variabile "*disavanzo finanziario*", intesa come differenza fra totale delle riscossioni correnti effettive (al netto dei trasferimenti statali) e totale dei pagamenti correnti effettivi (al netto degli interessi). Tale disavanzo doveva essere progressivamente ridotto o contenuto entro limiti stabiliti con legge.

A partire dal 2002 le regole del patto di stabilità sono state modificate abbandonando il riferimento al disavanzo finanziario e introducendo una evoluzione controllata delle spese correnti, poi estesa anche alle spese di investimento.

Tale evoluzione della normativa, se da un lato ha avvicinato di più il Patto di stabilità interno alle regole del Patto di stabilità e crescita (con l'introduzione del vincolo anche per le spese in conto capitale), dall'altro ha significato un *restringimento* dell'autonomia regionale in quanto va a preconstituire limiti alle spese a prescindere dagli eventuali incrementi di entrate.

La finanziaria 2006 definisce nuove regole e nuovi vincoli e - a differenza del 2005, dove il tetto ha riguardato congiuntamente le spese correnti e quelle in conto capitale - stabilisce che i tetti di spesa devono risultare differenziati per le spese correnti e per le spese in conto capitale.

A norma del comma 139, della legge n. 266/2005, il complesso delle spese correnti 2006 non può essere superiore, sia in termini di competenza che di cassa, al corrispondente ammontare del 2004 **diminuito del 3,8%**.

Il complesso delle spese correnti deve essere calcolato al netto di:

- a. spese di personale;
- b. spese per la sanità;
- c. spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche e individuate dall'Istat nell'elenco annualmente pubblicato;
- d. spese di carattere sociale di cui al regolamento del Dpr 31/1/2006, n. 194;
- e. spese per interessi passivi;
- f. spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- g. spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
- h. spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni agli enti locali a decorrere dal 1/1/2005.

Il complesso delle spese in conto capitale per l'anno 2006, sia in termini di competenza che di cassa non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese per l'anno 2004 **umentato del 4,8%**.

Il complesso delle spese in conto capitale deve essere calcolato al netto di:

- a. spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istat;
- b. spese derivanti da concessioni di crediti;
- c. spese per calamità naturali;
- d. spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalle regioni agli enti locali a decorrere dal 1/1/2005;
- e. spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla Unione Europea, comprese le quote di cofinanziamento (solo per il 2006).

Il limite delle spese in conto capitale può essere superato nei limiti della minore spesa, rispetto al limite, delle spese correnti (comma 144) e nei limiti dei proventi per erogazioni a titolo gratuito o di liberalità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni (comma 145).



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La nuova configurazione del patto 2006, quindi, sottopone ancora, così come nel precedente, a vincoli e limiti, i seguenti interventi:

- a. **tutti i trasferimenti a imprese**, famiglie, privati (vedi settore agricoltura, turismo, sociale, commercio, sport, Consorzi di Bonifica, Sviluppumbria, ecc) ivi compresi i fondi assegnati dallo Stato ed aventi vincolo di destinazione;
- b. i **programmi comunitari di parte corrente** (es. Formazione professionale e altri) la cui dinamica, dipendente da regole e disposizioni proprie della Unione Europea, mal si concilia con i nuovi limiti;
- c. **tutti gli interventi relativi alle delibere Cipe, agli Accordi Programma Quadro** e simili per la parte non riferita a trasferimenti ad enti del settore pubblico;
- d. le spese connesse ai **trasferimenti Bassanini** (per la parte non trasferita a Comuni e Province).

Con circolare n. 8 del 17/2/2006 della Ragioneria Generale dello Stato sono state chiarite le modalità di applicazione del patto 2006 per gli enti locali stabilendo che, per quanto riguarda le voci interessate dal patto medesimo, le regioni possono far riferimento a quanto contenuto nella suddetta circolare.

Le regioni, in sede di parere sullo schema di decreto ministeriale di applicazione del patto 2006, hanno espresso il proprio assenso formulando le seguenti osservazioni:

- la spesa da indicare come "Spesa per il personale", comma 142, lettera a, legge n°266/2005, è rappresentata dalla spesa complessiva del personale; in questa categoria rientrano, quindi, tutte le spese anche quelle derivanti dal rinnovo contrattuale oltre agli oneri diretti ed accessori e precisamente:
 - a) le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio inclusi gli emolumenti arretrati) corrisposte al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato;
 - b) gli emolumenti per prestazioni rese con altre forme di rapporto flessibile, nonché i compensi corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o la cui prestazione sia regolata mediante convenzioni;
 - c) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;
 - d) l'Irap sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b);
 - e) gli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo.Non rileva, infatti, il richiamo all'art.1, commi da 198 a 204 della legge n°266/2005, previsto nella citata circolare n. 8/2006, in quanto l'aggregato di spese del personale ai fini della riduzione dell'1% risulta diverso da quello del patto di stabilità per le seguenti ragioni: (i) non sono ricompresi gli incrementi contrattuali, (ii) la spesa per personale comandato viene considerata al netto dei rimborsi da parte degli enti utilizzatori e (iii) sono escluse le spese di personale che non gravano sui fondi propri regionali. La spesa di personale da considerare ai fini del patto e quella ai fini della riduzione dell'1% resta, quindi, definita da due diversi documenti ed i relativi monitoraggi dovranno seguire due percorsi e criteri distinti (come peraltro si desume anche dal decreto legge 223/06).
- le spese per eventi calamitosi, in esecuzione di dichiarazioni di somma urgenza da parte delle autorità cui la legge conferisce il relativo potere, nonché a seguito di ordinanze Ministeriali sono escluse dal Patto (come in precedenza);
- le spese aggiuntive relative al Contratto Collettivo del settore del trasporto pubblico locale, concordate preventivamente con lo Stato, comprese le quote di contribuzione regionale, sono escluse, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 58/2005.



Al fine del monitoraggio degli adempimenti previsti nel patto, le Regioni devono trasmettere, con cadenza trimestrale ed entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa attraverso un prospetto e con le modalità da definirsi di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

In caso di mancato rispetto degli obiettivi indicati nel patto di stabilità interno non sarà possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti. A decorrere dal 2006, infatti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituti di credito dovranno essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi suddetti.

Per il rispetto delle disposizioni richiamate, quindi, è necessario determinare **quattro** obiettivi programmatici di spesa per l'anno 2006: due con riferimento al complesso della spesa corrente (gestione di competenza e gestione di cassa) e due con riferimento al complesso della spesa in conto capitale (gestione della competenza e gestione di cassa). Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei quattro obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto. Come sopra ricordato, il limite delle spese in conto capitale può essere superato nei limiti della minore spesa, rispetto al limite, delle spese correnti (comma 144) e nei limiti dei proventi per erogazioni a titolo gratuito o di liberalità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni (comma 145).

Per determinare i quattro citati obiettivi programmatici per l'anno 2006 è necessario prendere a riferimento il totale degli impegni (di competenza) e dei pagamenti (competenza e residui), relativo alle spese correnti, effettuati nell'esercizio 2004, al netto delle tipologie di spese da portare in detrazione, e diminuirli del 3,8%. Tale risultato costituisce l'ammontare totale di impegni e di pagamenti consentiti nel 2006 al fine del rispetto dei limiti e dei vincoli del patto per la parte corrente del bilancio. Per le spese in conto capitale va preso a riferimento il totale degli impegni e dei pagamenti effettuati nel 2004, al netto delle detrazioni, e aumentarli del 4,8%.

La gestione amministrativo-contabile, pertanto, è stata improntata a rigide regole di comportamento che vede coinvolte le Direzioni regionali al fine di un attento monitoraggio delle spese. La situazione, alla data del presente provvedimento, dimostra una situazione, come illustrato nella tabella seguente, sotto controllo ed in linea con quanto stabilito dalla norma.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prospetto rispetto limite patto di stabilità 2006-Assesamento

Calcolo limite patto di stabilità 2006				
Competenza 2004				Impegni 2006
Impegni	Titolo I	Titolo II	Totale	
A. Totale impegni 2004	1.555.992.104,32	265.530.816,26	1.821.522.920,58	
Impegni da detrarre:				
1. Personale	61.677.016,35		61.677.016,35	
2. Sanità	1.201.375.786,48		1.201.375.786,48	
3. concessione di crediti	0,00	1.064.280,26	1.064.280,26	
4. Trasferimenti a EE.PP.	84.046.589,72	106.553.731,66	190.600.321,38	
5. Calamità naturali	6.003.694,52	5.360.219,26	11.363.913,78	
6. Interventi cofinanziati dalla UE	0,00	46.557.570,99	46.557.570,99	
7. Interessi passivi	32.561.029,12		32.561.029,12	
8. Funzioni trasferite/delegate dal 1/1/2005	0,00	0,00	0,00	
B. Totale in detrazione	1.385.664.116,19	159.535.802,17	1.545.199.918,36	
C. Totale netto (A-B)	170.327.988,13	105.995.014,09	276.323.002,22	
D. correttivi (Tit. I: -3,8% - Tit. II: +4,8%)	-6.472.463,55	5.087.760,68	-1.384.702,87	
E. LIMITE IMPEGNI 2006 (C+D)	163.855.524,58	111.082.774,77	274.938.299,35	150.896.093,01


Cassa 2004				Pagamenti 2006
Pagamenti	Titolo I	Titolo II	Totale	
A. Totale pagamenti 2004	1.541.322.027,60	236.652.812,05	1.777.974.839,65	
Pagamenti da detrarre:				
1. Personale	64.127.190,75		64.127.190,75	
2. Sanità	1.189.117.767,56		1.189.117.767,56	
3. concessione di crediti		1.230.647,02	1.230.647,02	
4. Trasferimenti e EE.PP.	85.848.126,86	93.871.195,47	179.719.322,33	
5. Calamità naturali	6.015.456,54	5.268.489,98	11.283.946,52	
6. Interventi cofinanziati dalla UE	0,00	58.692.188,94	58.692.188,94	
7. Interessi passivi	32.561.029,12		32.561.029,12	
8. Funzioni trasferite/delegate dal 1/1/2005	0,00	0,00	0,00	
B. Totale in detrazione	1.377.669.570,83	159.062.521,41	1.536.732.092,24	
C. Totale netto (A-B)	163.652.456,77	77.590.290,64	241.242.747,41	
D. correttivi (Tit. I: -3,8% - Tit. II: +4,8%)	-6.218.793,36	3.724.333,95	-2.494.459,41	
E. LIMITE PAGAMENTI 2005 (C+D)	157.433.663,41	81.314.624,59	238.748.288,00	153.560.871,90

2.4. La manovra finanziaria e di bilancio contenuta nell'assesamento

Con il presente disegno di legge di assesamento, oltre a procedere alla riscrittura delle somme a destinazione vincolata, vengono apportate anche variazioni alle previsioni iniziali del bilancio regionale per finanziare esigenze aventi il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza nel pieno rispetto degli equilibri finanziari e in coerenza con il documento regionale di programmazione.

Gli interventi finanziati in sede di assesamento riguardano i seguenti settori di spesa:

- adeguamento di risorse per il funzionamento del Consiglio regionale per € 190 mila a titolo di integrazione del bilancio 2006;
- incremento di 1.139.139,00 euro delle dotazioni relative al settore dell'agricoltura e foreste per interventi in materia di pesca professionale ex LR 14/2005 (€ 158.739,00), per integrazione stanziamento per contributi in conto interessi su mutui contratti da imprenditori agricoli (€ 41.000,00), per interventi tesi alla prevenzione degli incendi boschivi di cui alla LR 28/2001 (€ 150.000,00), per il cofinanziamento dei programmi interregionali in agricoltura (€ 789.400,00);




REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- incremento di 210 mila euro delle dotazioni del settore Beni culturali per integrazione della LR 17/2004 in materia di spettacolo (€ 50.000,00), per integrazione stanziamento della LR 37/1990 in materia di biblioteche (€ 110.000,00) tramite utilizzo di pari disponibilità sugli stanziamenti relativi alla manutenzione, restauro ed acquisto di beni culturali, per interventi su musei (€ 50.000,00);
- incremento di 539 mila euro delle dotazioni relative al settore attività produttive e istruzione per integrazione finanziamento progetto Umbria 2000 (€ 27.000,00), per integrazione stanziamento della LR 6/06 in materia di diritto universitario (€ 150.000,00), per integrazione dello stanziamento della LR 5/1990 in materia di artigianato (€ 85.000,00), per integrazione della LR 29/2001 in materia di disciplina dell'organizzazione turistica regionale (€ 140.000,00), per integrazione fondo programmi di Sviluppo Umbria Spa (€ 137.000,00);
- incremento di € 163.000,00 dello stanziamento relativo allo sviluppo del sistema informativo regionale;
- incremento di € 500.000,00 dello stanziamento della LR 18/2003 in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse, attraverso utilizzo di quota della disponibilità esistente sulla LR 3/99 in materia di riordino delle funzioni amministrative;
- incremento di € 40.000,00 delle dotazioni della LR 34/1998 in materia di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali;
- incremento di € 11.000,00 delle dotazioni in favore degli enti locali per il finanziamento delle funzioni trasferite;
- integrazione di € 80.000,00 dello stanziamento relativo alla LR 37/1997 in materia di sostegno ai lavoratori emigrati e loro famiglie;
- incremento di € 40.000,00 delle dotazioni della LR 26/1999 in materia di cooperazione internazionale;
- incremento di 45 mila euro dello stanziamento relativo a manifestazioni di particolare interesse regionale;
- accantonamento al fondo di riserva per far fronte ai residui perenti di € 158.000,00;
- incremento di € 598.000,00 delle dotazioni della legge regionale 19/86 in materia di opere pubbliche di interesse regionale;
- incremento di € 200.000,00 dello stanziamento della LR 14/1997 per la manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà;
- incremento di € 1.500.000,00 in favore del trasporto pubblico locale in ferro;
- finanziamento per € 12.050.000,00 della maggiore spesa sanitaria regionale per l'anno 2004. Ai fini del tavolo di monitoraggio sulla sanità, infatti, le risorse da destinare all'esercizio 2004 ammontano a complessive 12,05 milioni di euro, al cui finanziamento si fa fronte con risorse proprie regionali di cui al presente disegno di legge.

Il finanziamento delle spese di cui sopra viene assicurato, oltre che con la maggiore entrata di cui sopra, attraverso sia l'utilizzo di economie di spesa, in particolare per il risparmio verificatosi nelle previsioni per oneri su mutui e/o prestiti non ancora contratti, sia con un incremento del ricorso al mercato.

E' in corso di perfezionamento, inoltre, una operazione finanziaria che, oltre alla contrazione del prestito relativo ai bilanci 2003-2005 (per € 108 milioni), prevede la estinzione anticipata di parte del debito regionale le cui condizioni economiche non risultano più in linea con gli attuali andamenti dei mercati finanziari. Tale operazione, se si perfezionerà entro la fine del corrente anno, consentirà di ottenere economie di spesa per circa 2,5 milioni di euro, relative alla rata di dicembre dei rispettivi prestiti, che potranno essere utilizzate per l'integrazione degli stanziamenti afferenti al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico di cui alla Upb di spesa n. 06.1.002.



3. Livello del ricorso al mercato

La legge finanziaria regionale per il 2006 (L.R. n. 2 del 10/2/2006), stabiliva il seguente livello massimo di ricorso al mercato: € 56.775.500 per il 2006 e € 53.675.500 per l'anno 2007 e € 37.175.500,00 per l'anno 2008.

L'ammontare dei mutui e/o prestiti previsti per il 2006 tiene conto di interventi straordinari in materia di completamento della rete ospedaliera ed ammodernamento tecnologico del servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale n. 7 del 26/5/2004 - recante disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale - (19,35 milioni di euro nel 2006 e 16,5 nel 2007, in aggiunta ai 17 milioni di euro previsti nel 2005).

Con il presente disegno di legge la previsione iniziale viene incrementata di € 393.000,00 da destinare al finanziamento di opere pubbliche regionali ed in particolare, per € 250.000,00 ad interventi di recupero delle mura di Amelia, interessate dal crollo del mese di gennaio 2006.

Il nuovo livello di ricorso al mercato – sostanzialmente in linea con quello autorizzato nel 2005 - è quello rappresentato nella seguente tabella:

Tab. n. 1 - Livello del ricorso al mercato

	2005	2006	2007	2008
Autorizzazione disposta con l'art. 2 della L.r. 10/2/2006, n. 2	56.830.000,00	57.168.500,00	53.675.500,00	37.175.500,00
di cui Investimenti Sanità	17.000.000,00	19.350.000,00	16.500.000,00	0,00

4. Spese di funzionamento e personale

Il Documento Annuale di Programmazione 2006, come ogni anno, ha dedicato particolare attenzione a questo comparto di spesa contenendo precisi indirizzi rivolti alla razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di quella di funzionamento. In sede di assestamento queste due indicazioni vengono rispettate nel senso che le previsioni per le spese di funzionamento e le spese per il personale 2006 si attestano, in termini nominali, al livello del 2005, secondo la tabella seguente:

TAB. N. 2 - SPESA PERSONALE E FUNZIONAMENTO 2005

Oggetto	2005	2006		Var. assolute d=c-a	Variazioni % e=c/a
	Prev. Def.	Previsioni iniziali	Prev. Ass.		
	a	b	c		
Spese personale	66.480.123,26	66.324.797,00	66.485.140,00	5.016,74	0,01
Spese funz. (*)	15.759.628,81	15.009.703,96	15.678.703,96	-80.924,85	-0,51
Totale	82.239.752,07	81.334.500,96	82.163.843,96	-75.908,11	-0,09

(*) Al netto delle spese per le elezioni amministrative e per la riscossione di entrate



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese per il personale della Giunta regionale, infatti, fanno registrare un andamento nominale costante e quindi in diminuzione in termini reali, mentre quelle di funzionamento addirittura una diminuzione in termini nominali (-0,51%).

5. Rispetto dell'equilibrio di bilancio

Ai sensi del primo comma dell'art. 45 della LR 13/2000 in sede di assestamento al bilancio di previsione devono continuare a sussistere i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.

Nello specifico l'art. 36 prevede le seguenti condizioni di equilibrio che il bilancio deve sempre rispettare:


- a) il totale delle entrate (al netto di quelle derivanti da mutui e a destinazione vincolata) deve essere superiore al totale delle spese correnti (al netto di quelle finanziate con entrate vincolate);
- b) il totale dei pagamenti non può essere superiore al totale delle riscossioni sommate alla giacenza iniziale di cassa.

Le suddette prescrizioni (attestate in sede di bilancio di previsione 2006 con la relative tabelle C e D) sussistono anche dopo le operazioni di assestamento di cui al presente provvedimento.

Il totale delle entrate, depurate da quelle derivanti da mutui e/o prestiti e a destinazione vincolata, è superiore al totale delle spese correnti (cfr. tavola 1) e il totale delle riscossioni previste è superiore al totale dei pagamenti autorizzati (cfr. tavola 2).

<i>Tavola 1) – Equilibrio del bilancio di competenza (art. 36, c. 2, L. 13/2000</i>			
A	Totale entrate (escluse le contabilità speciali e le reiscrizioni):		2.342.856.381,64
	a dedurre:		
	- entrate da mutui/prestiti (tit. 5)		265.184.078,78
	- entrate con vincolo		343.744.457,09
	Totale A		1.733.927.845,77
B	Totale delle spese correnti (escluse reiscr.)		1.790.844.055,38
	A dedurre:		
	- spese vincolate (tit. I)		144.150.169,58
	Totale B)		1.646.693.885,80
C	Differenza (A-B)		87.233.959,97

<i>Tavola 2) – Equilibrio del bilancio di cassa (art. 36, c. 2, L. 13/2000</i>			
A	Riscossioni previste		7.969.509.367,36
B	Pagamenti previsti (al netto del fondo di riserva di cassa)		7.808.940.590,78
C	Differenza (A-B)		160.568.776,58



6. Risultato della gestione 2005

6.1 I residui attivi e passivi

I residui rappresentano i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi) dell'Amministrazione regionale verso debitori e creditori la cui gestione è nettamente distinta da quella della competenza pura.

L'andamento dei residui attivi e passivi (anno 2005 a raffronto con il 2004) viene rappresentato nel prospetto seguente (tab.3):

Oggetto	2004	2005	Diff.
Residui attivi	2.683	3.227	544
Residui passivi	1.714	2.397	683

Nella seguente tab. 4) viene rappresentata la distribuzione dei residui attivi 2005 distinti per titolo e a confronto con il 2004.

L'aumento, rispetto al precedente esercizio, dell'importo dei residui, sia attivi che passivi, è dovuto essenzialmente alla mancata definizione, da parte dello Stato, delle partite creditorie connesse ai DPCM ex decreto legislativo n. 56/2000 degli anni 2002-2003-2004-2005. In particolare ci si riferisce ai ritardati trasferimenti per Irap, addizionale regionale Irpef, compartecipazione Iva e fondo perequativo che hanno generato, specularmente, un aumento dei residui passivi, stante la mancata estinzione delle anticipazioni sottostanti.


Tale situazione dovrebbe parzialmente risolversi entro la fine del 2006, almeno per le partite fino all'anno 2004, a seguito della recente emanazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del provvedimento di riparto delle risorse residue, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 266/2005 (finanziaria 2006).



Tab.n.4 : Distribuzione per titoli dei Residui Attivi - Anni 2004 - 2005

Titolo	Descrizione	Residui Attivi 2004		Residui Attivi 2005	
		Valore assoluto in Euro	Valore percentuale	Valore assoluto in Euro	Valore percentuale
1	Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	1.570.198.724,90	58,52%	2.126.504.624,17	65,89%
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	197.257.354,00	7,35%	279.870.758,26	8,67%
3	Entrate Extratributarie	24.224.206,37	0,90%	14.052.351,76	0,44%
4	Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	647.100.479,44	24,12%	644.357.447,15	19,96%
5	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	21.084.223,37	0,79%	11.177.675,72	0,35%
6	Entrate per contabilità speciali	223.356.140,02	8,32%	151.539.748,67	4,70%
	TOTALE	2.683.221.128,10	100,00%	3.227.502.605,73	100,00%

Residui attivi anni 2004 - 2005




REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6.2. Destinazione dell'avanzo finanziario vincolato

L'avanzo finanziario si riferisce ad economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione rappresentate da assegnazioni statali e/o comunitarie vincolate a finalità specifiche e necessariamente regolate da leggi o contratti di programma che devono essere reiscritte come competenza 2006 per i medesimi scopi e finalità senza alcuna discrezionalità di scelta se non nell'ambito delle leggi o del settore di riferimento.

Il totale delle reiscrizioni per l'anno 2006 ammonta a circa 1.224 milioni di euro, che risulta essere circa il 35% del totale degli stanziamenti di bilancio riferiti ai primi tre titoli di spesa ed è in diminuzione rispetto all'anno 2005 (1.268 milioni di euro) nel quale rappresentavano il 38% sullo stesso totale.


La destinazione delle somme reiscritte - distinto per funzioni obiettivo, e per settori di intervento - viene specificato nelle tabelle che seguono (Tab 5 e 6) ed i dati vengono confrontati con quelli relativi all'esercizio precedente.



Tab. n. 5 - REISCRIZIONE PER FUNZIONE OBIETTIVO ANNI 2005 - 2006

Codice Funzione obiettivo	Descrizione Funzione obiettivo	Reiscrizione 2005		Reiscrizione 2006	
		valori assoluti in Euro	valori percentuali	valori assoluti in Euro	valori percentuali
1	Organi Istituzionali	17.243,72	0,00%	61.571,88	0,01%
2	Amministrazione generale	12.104.947,18	0,95%	9.868.045,19	0,88%
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	144.966.837,15	11,43%	133.554.622,04	11,88%
4	Opere pubbliche	91.111.292,25	7,18%	29.236.959,40	2,60%
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	121.224.224,42	9,56%	128.865.361,30	11,47%
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	198.742.069,49	15,67%	190.184.286,01	16,92%
7	Agricoltura, foreste ed economia montana	94.870.391,02	7,48%	87.834.754,75	7,82%
8	Industria, artigianato e commercio	116.496.279,10	9,19%	136.774.946,17	12,17%
9	Turismo	20.741.344,42	1,64%	21.054.328,08	1,87%
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	30.310.661,63	2,39%	26.396.217,56	2,35%
11	Formazione professionale e politiche del lavoro	62.225.267,72	4,91%	57.839.017,32	5,15%
12	Promozione e tutela della salute	302.160.541,89	23,83%	236.490.703,72	21,04%
13	Protezione sociale	10.129.589,82	0,80%	3.822.917,11	0,34%
14	Programmazione strategica e socio economica	4.363.795,06	0,34%	2.766.834,60	0,25%
15	Gestione del debito	9.807.268,61	0,77%	10.092.045,06	0,90%
16	Fondi di bilancio	440.822,50	0,03%	101.348,44	0,01%
17	Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b - Altre iniziative comunitarie	48.482.350,03	3,82%	48.971.369,77	4,36%
TOTALE		1.268.194.926,01	100,00%	1.123.915.328,40	100,00%


Reiscrizione per Funzione Obiettivo anni 2005 - 2006



La disaggregazione delle reiscrizioni per grandi settori di intervento viene rappresentata nella successiva tabella n. 6):

Tab: 6) Disaggregazione reiscrizioni per settori di intervento

Settori di intervento	Reiscrizioni 2005	Reiscrizioni 2006
Programmi comunitari	351.006.501,98	298.433.976,15
Accordi di Programma Quadro	212.052.555,35	156.593.903,56
Funzioni "Bassanini"	119.359.705,18	152.892.084,85
Elilizia e lavori pubblici	105.094.288,65	115.483.144,84
Sanità e Sociale	271.599.101,14	237.701.732,02
Calamità naturali	45.760.307,54	83.701.134,22
Altri interventi	163.322.466,17	79.109.352,76
Totale	1.268.194.926,01	1.123.915.328,40



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6.3. Situazione amministrativa al 31/12/2005

La gestione finanziaria dell'esercizio 2005 ha consentito di ridurre il mutuo a pareggio, inizialmente stimato in euro 56.830.500,00, a euro 53.033.423,85, con un risparmio di euro 3.797.076,15 rispetto a quanto ipotizzato in sede di bilancio. La destinazione del mutuo a pareggio 2005 è conforme al disposto del decreto legge n. 168/2004, convertito dalla legge 191/2004 e corrisponde agli impegni assunti alla fine dell'esercizio 2005.

La situazione della gestione 2005 viene riepilogata nella seguente tabella:

1	Residui attivi	3.227.502.605,73
2	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 2005	185.087.057,38
3	TOTALE ATTIVO	3.412.589.663,11
4	Residui passivi:	2.397.046.952,30
5	Economie su stanziamenti di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata, da riscrivere per le stesse finalità a norma dell'art. 82, VI comma, della L.R. 13/2000	1.123.915.330,98
6	Quote di fondi speciali dell'anno 2005 da utilizzare nell'esercizio 2006	0,00
7	Disavanzo finanziario da ripianare (3-4-5-6)	-108.372.620,17

L'importo di € 108.372.620,17 si riferisce per € 21.423.143,73 al bilancio 2003, € 33.916.052,59 al bilancio 2004 e € 53.033.423,85 al bilancio 2005. Alla contrazione di detti prestiti - a norma del comma 4), dell'art. 63), della vigente legge regionale di contabilità - si procederà, presumibilmente, entro la fine del corrente anno in relazione alle esigenze di cassa della Regione.

6.4 Residui perenti

Nella tabella D), allegata al ddl, sono elencati i debiti cancellati per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi 2005 e precedenti. Tali debiti si riferiscono ad impegni di spesa assunti a carico di capitali finanziati con fondi propri e per le cui economie non sussiste l'obbligo della riscrittura. Tali debiti, nel caso di reclamo da parte degli aventi diritto, potranno essere pagati con il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie a norma dell'art. 42 della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000.

Nelle tabelle A) e B), allegate al ddl, viene evidenziata, infine, la situazione aggiornata delle varie poste di bilancio al fine di dare un quadro completo del bilancio regionale a seguito della operazione di assestamento.



70. L'articolato del disegno di legge



L'articolato del presente disegno di legge si compone di 10 articoli ed in particolare:

- **l'art. 1)** accerta – ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 – il saldo finanziario al 31 dicembre 2005 che ammonta a complessivi 108,4 milioni di euro, di cui 53,0 relativo al bilancio 2005, 33,9 al bilancio 2004 e 21,4 al bilancio 2003.

I bilanci regionali sono ispirati al cogente principio del pareggio, nel senso che le entrate devono essere sufficienti a far fronte alle spese contestualmente autorizzate con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. Sotto il profilo complessivo è ammesso un disavanzo finanziario (differenza fra entrate finali e spese finali più quelle per il rimborso di prestiti, che rappresenta il ricorso al mercato) a condizione che esso sia coperto da mutui la cui stipula sia autorizzata con la stessa legge di bilancio.

A tale operazione, però, vengono posti dei limiti di natura quantitativa, procedurale e qualitativa. Il limite quantitativo è rappresentato dal fatto che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento (quote capitale e quote interessi) dei mutui e dei prestiti non può superare il 25% delle entrate tributarie.

Il limite procedurale consiste nel fatto che non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il limite qualitativo è che i mutui o prestiti possono essere contratti esclusivamente per spese di investimento

- **l'art. 2)** stabilisce la copertura finanziaria del disavanzo di cui al precedente articolo attraverso la contrazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, di mutui e prestiti per una durata massima di ammortamento pari a 30 anni.

Il comma 4 dell'art. 63, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, consente alla Regione di contrarre i mutui e/o prestiti autorizzati, secondo le effettive esigenze di cassa. La positiva gestione di tesoreria ha permesso, fino ad oggi, di rinviare la contrazione dei suddetti prestiti evitando così di dover sostenere oneri finanziari sui bilanci regionali.

- **l'art. 3,** a norma dell'art. 82 della citata legge regionale di contabilità, accerta l'ammontare delle somme la cui destinazione è vincolata per legge.

Trattasi di economie al 31 dicembre 2005 su stanziamenti di spesa correlati ad entrate aventi vincolo di destinazione e che devono essere riscritti nella competenza dell'esercizio in corso per le medesime finalità e scopi. Sono stanziamenti di spese relative, per lo più, ad assegnazioni statali e/o comunitarie che, non avendo ancora concluso l'intero percorso amministrativo-contabile (impegni e pagamenti), non rientrano nella piena discrezionalità dell'ente, ma devono essere utilizzati secondo l'obbligo di destinazione originario.

- **l'art. 4)** approva l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa.

La perenzione amministrativa è un particolare istituto contabile che consiste nella eliminazione dei residui allo scopo di realizzare una semplificazione della tenuta dei conti. Non va confusa con la prescrizione estintiva dell'obbligazione prevista dal diritto comune: la perenzione non fa venire meno il diritto del creditore a richiedere le somme. L'applicazione della perenzione ha termini temporali diversi a seconda della tipologia di spese cui si riferisce. In particolare sono soggetti a perenzione i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; mentre per i residui inerenti alle spese in conto capitale la perenzione opera trascorsi sette

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esercizi da quello di riferimento. In caso di richiesta da parte del creditore la Regione è tenuta al pagamento della somma dovuta, tramite prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, salvo decorrenza dei termini della prescrizione legale.

- **l'art. 5)**, a seguito dell'incremento del mutuo e/o prestito a pareggio del bilancio 2006 contenuto nel presente disegno di legge, apporta la conseguente modifica all'autorizzazione al ricorso al mercato stabilita con la legge finanziaria regionale per l'anno 2006;
- **l'art. 6)** - in virtù dell'art. 32), della legge regionale 18/11/1998, n. 37, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422), che ha disciplinato il conferimento alle Regioni delle funzioni e compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale in qualunque modalità effettuati – istituisce nella UPB 06.1.002, denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale", un nuovo capitolo per permettere l'erogazione di contributi ai gestori dei servizi ferroviari;
- **l'art. 7)** apporta, per esigenze gestionali, delle modifiche alla denominazione delle esistenti UPB 13.1.005 e 13.1.007 in materia di protezione sociale;
- **l'art. 8**, per effetto delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge, apporta correzioni e modifiche ad alcune tabelle approvate con la legge finanziaria e di bilancio;
- **l'art. 9)**, pone delle condizioni alla assunzione degli impegni, limitatamente all'importo di € 2,5 milioni, sulla UPB 06.1.002, relativa al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico, subordinandoli alla positiva definizione dell'operazione di rifinanziamento di parte del debito regionale che, se perfezionata entro la fine dell'esercizio, permetterà di consentire economie di pari importo sulle rate scadenti al 31 dicembre 2006 dei prestiti da estinguere;
- **l'art. 10)**, ha natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge.



Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006, n. 3 "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005".

Art. 1
(Saldo finanziario)

1. Ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, è accertato in euro 108.372.620,17. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di ammortamento di euro 600.000,00 per l'anno 2006 e di euro 8.900.000,00 dal 2007 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12/7/2004, n. 168, convertito dalla legge 30/7/2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.



Art. 3
(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2006, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2005, a norma dell'art. 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.123.915.328,40 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4
(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2005 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 2006 e di cui all'art. 3.

Art. 5
(Modifica art. 2, legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2- Ricorso al mercato)

1. All'art. 2), comma 1), della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, l'importo di "56.830.500,00" è sostituito con l'importo di "57.168.500,00".

Art. 6
(Art. 32, legge regionale 18/11/1998, n. 37- Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D. Lgsvo 19/11/1997, n. 422- Istituzione capitolo di spesa)

1. Ai sensi dell'art. 32, della legge regionale 18/11/1998, n. 37, nella Upb 06.1.002 della spesa del bilancio regionale, denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico", è istituito il capitolo n. 3150 denominato "Contributi regionali per l'effettuazione dei servizi ferroviari".



Art. 7
(Modifica denominazione UPB)

1. Le denominazioni delle Unità Previsionali di Base della parte spesa del bilancio regionale nn. 13.1.005 e 13.1.007 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" e "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap".

Art. 8
(Modificazioni alle tabelle allegate alle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e n. 3)

1. La tabella E), della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2006, è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La Tabella H), della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2005, è sostituita dalla allegata tabella F).

3. Alla tabella C) della legge regionale 10 febbraio 2006 n. 2, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

4. Alla tabella D) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

5. La tabella L) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

6. La tabella M) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006, è sostituita dalla allegata tabella L).

7. La tabella O) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, è sostituita dalla allegata tabella M).



Art. 9

(Limiti all'assunzione degli impegni di spesa)

1. L'assunzione degli impegni di spesa, per un importo pari a € 2.500.000,00 a valere sullo stanziamento della UPB 06.1.002 del bilancio regionale 2006, è subordinata al preventivo accertamento di pari entrata nella UPB 3.01.004 del medesimo bilancio.

Art. 10

(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006/2008 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1) e delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3), sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

